



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI**

**Approvato con atto C.P. n. 6 del 24/01/ 2002  
Integrato con atto C.P.n. 21 del 19/3/2012  
(parte seconda – concessione delle sale provinciali artt. n. 8/16)**

## Art. 1 Ambito di applicazione

1. La Provincia, al fine di favorire la piena promozione della persona ed il sostegno della comunità provinciale, in attuazione dell'art.1 dello Statuto e secondo i principi della solidarietà e della sussidiarietà, concede sovvenzioni, sussidi, contributi, ausili finanziari ed altri vantaggi di carattere economico a persone fisiche, enti pubblici e privati che esercitino, o si impegnino ad esercitare attività, interventi, manifestazioni od altro genere di iniziative nei seguenti settori:

cultura, scienza e sviluppo dell'educazione;  
storia, tradizioni e vocazioni locali;  
promozione dell'immagine del territorio provinciale;  
sport, qualificazione del tempo libero;  
scambi internazionali;  
aggregazione giovanile;  
promozione turistica locale e dei richiami tradizionali del territorio;  
promozione degli interventi umanitari e socio assistenziali;  
prevenzione e recupero del disagio sociale;  
promozione della convivenza tra le diverse culture etniche;  
tutela e valorizzazione della natura, educazione ambientale;

2. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento:  
il versamento delle quote associative, del capitale sociale ed altre partecipazioni finanziarie legate alla presenza della Provincia in società di capitali, enti di diritto pubblico o privato, fondazioni o associazioni riconosciute o non riconosciute;  
l'erogazione di contributi o sostegni di qualunque genere in attuazione delle funzioni amministrative della Provincia, proprie o conferite dallo Stato o dalla Regione.

## Art. 2 Domande

Coloro che intendono accedere ai benefici previsti nel presente regolamento devono presentare domanda alla Provincia, contenente i seguenti elementi:

- generalità della persona fisica, ovvero denominazione della persona giuridica, sede e nome del legale rappresentante;
- entità e/o natura della richiesta;
- finalità, contenuta in adeguata relazione illustrativa, circa l'impiego di quanto si richiede;
- dichiarazione che non sussistono, a carico del richiedente, elementi ostativi ad intrattenere rapporti di tipo economico con la pubblica amministrazione sanciti dalla legge;
- impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto sull'utilizzo di quanto elargito, nonché la documentazione probatoria, ove eventualmente ritenuto, in sede di erogazione, dalla Provincia.

## Art. 3 Istruttoria e modalità di erogazione

1. Le richieste di cui al precedente articolo sono assegnate all'unità organizzativa espressamente prevista dall'ordinamento dell'Ente e deputata a trattare la materia, che provvede agli adempimenti istruttori.
2. I benefici sono deliberati dalla Giunta, su proposta del Presidente della Provincia.
3. In relazione all'entità ed alla natura delle provvidenze da elargirsi, può essere stabilita l'erogazione pro rata, in relazione agli stati d'avanzamento dell'iniziativa oggetto di sostegno, o delle particolari finalità da conseguire; parimenti, possono essere decise forme di controllo o verifica, da eseguirsi a cura del dirigente e collaboratori dell'unità organizzativa competente.

#### Art. 4

#### Contributi aventi il carattere dell'eccezionalità

1. Con espressa motivazione, può essere derogato dalle disposizioni del presente regolamento per la concessione di contributi o aiuti finalizzati ad interventi di soccorso o di carattere umanitario aventi carattere di urgenza ed eccezionalità.

#### Art. 5

#### Rendicontazione

1. Le provvidenze, una volta impiegate da parte dei soggetti percettori, dovranno essere oggetto di specifiche relazioni in ordine alle modalità di utilizzo ed ai risultati conseguiti.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave violazione di norme amministrative o penali, i beneficiari delle provvidenze, che omettano di presentare le relazioni di cui al precedente comma e/o che abbiano destinato dette provvidenze diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda, sono esclusi da future, ulteriori elargizioni.

#### Art. 6

#### Disponibilità delle risorse finanziarie

1. La Provincia destina risorse finanziarie, per le finalità contemplate dal presente regolamento, in apposita voce di bilancio.
2. Le erogazioni sono effettuate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, salve le eventuali risorse aggiuntive da rendere disponibili mediante gli strumenti contabili.

#### Art. 7

#### Albo dei beneficiari

1. E' istituito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7.4.2000, n.118, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ove sono iscritti i soggetti percettori di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica erogati dalla Provincia in base al presente regolamento ed in adempimento delle funzioni amministrative di competenza dell'Ente.
2. L'albo dei beneficiari è informatizzato, consultabile da ogni cittadino, a cui è consentito l'accesso per via telematica.

## PARTE SECONDA

### CONCESSIONE DELLE SALE PROVINCIALI

#### Art. 8 - Individuazione ed uso delle sale

1. Le sale di rappresentanza della Provincia di Parma sono utilizzate dagli organi e dagli uffici provinciali per lo svolgimento di attività istituzionali e, compatibilmente con le loro esigenze, possono essere concesse a **soggetti esterni** individuati ai sensi delle seguenti disposizioni. Le sale disponibili, salvo quanto previsto ai commi successivi, sono:

- Sala Consiglio - Palazzo Sede
- Sala Savani - Palazzo Sede
- Sala A - Palazzo Giordani
- Sala Convegni Borri - Palazzo Giordani
- Sala Espositiva (cavedio) - Palazzo Giordani

2. Le altre sale della Provincia, non ricomprese nell'elenco di cui al comma 1, sono riservate agli organi ed agli uffici provinciali.

3. L'uso della sala Consiglio è normalmente destinato all'attività del Consiglio Provinciale. L'uso di detta sala, in cui si configura il massimo grado di rappresentanza della comunità provinciale, può essere concesso esclusivamente nelle circostanze in cui il livello istituzionale, politico, culturale e scientifico dell'iniziativa proposta qualifichi l'immagine dell'Ente. La sala Consiglio custodisce inoltre importanti opere del dopoguerra italiano: gli affreschi di Armando Pizzinato e gli arredi di Carlo Scarpa.

4. Le sale sono concesse, di norma, per i giorni feriali e per manifestazioni di durata non superiore ad una giornata. I dati relativi alle caratteristiche delle sale (capienza massima, orari di utilizzo, attrezzature ivi locate) sono disponibili alla Intranet - prenotazioni sale. Fa eccezione la Sala Espositiva cui si rinvia al punto successivo.

5. La sala Espositiva è di regola concessa esclusivamente per esposizioni o mostre, in considerazione delle peculiarità architettoniche, nonché per la particolare posizione logistica. Per dette caratteristiche la sala Espositiva è esclusa dalla Intranet né è soggetta all'ordinaria procedura di prenotazione sale. L'utilizzo è gestito direttamente dall'Ufficio Cultura. La sala presenta le seguenti caratteristiche: capienza massima 50 posti, collegamento Internet, sistema espositivo murale.

6. Nel caso in cui si verifichi la disponibilità di altri spazi non elencati nel comma 1, la concessione e le relative modalità di utilizzo sono disciplinate dalle disposizioni del presente Regolamento.

#### Art. 9 - Procedura interna

Gli uffici provinciali richiedono l'uso delle sale provinciali per iniziative, manifestazioni e eventi propri dell'attività istituzionale, così come per partecipazioni con soggetti pubblici o privati atte alla realizzazione di dette iniziative, mantenendosi l'ufficio provinciale quale unico ed esclusivo referente per l'iniziativa stessa.

La richiesta avviene con prenotazione mediante l'utilizzo di apposito applicativo informatico, entro il giorno precedente l'incontro. Il percorso: Internet – procedure - informatica e telefonia - manuale per la prenotazione sale tramite Internet.

#### Art. 10 - Procedura esterna

Compatibilmente con le priorità ed i limiti di utilizzo di cui agli articoli che precedono, le sale possono essere concesse a soggetti pubblici e privati per convegni, mostre e altre manifestazioni di rilevante interesse pubblico per la comunità provinciale, tenuto conto dei fini istituzionali della Provincia e del programma di mandato.

In particolare, le sale sono concesse se le iniziative:

- non siano in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, della legge, dell'ordine pubblico e dello Statuto provinciale;
- perseguano le seguenti finalità di carattere generale:
  - valorizzazione di attività legate alla storia del territorio provinciale,
  - valorizzazione di attività di carattere civile, morale, sociale e culturale, sportivo,
  - promozione del territorio provinciale,
  - promozione di una cultura di pace e integrazione sociale,
  - promozione delle pari opportunità,
  - tutela dell'infanzia, sviluppo dell'educazione.

Sono escluse iniziative atte a commercializzazioni, anche indotte.

#### Art. 11 - Sicurezza

Nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, l'utilizzo delle sale da parte di soggetti esterni all'Ente - in contemporanea nel palazzo - non potrà superare il limite di capienza massimo di 100 persone.

#### Art. 12 - Presentazione della domanda

La domanda di concessione in uso delle sale di cui all'articolo 8 è presentata al Dirigente Attività Ausiliarie, correlata da idonea documentazione illustrativa, almeno 15 giorni prima dell'evento previsto.

L'ufficio Attività Ausiliarie provvede sulla domanda di concessione, effettuata l'istruttoria ed acquisito il parere dell'Assessore di riferimento.

#### Art. 13 - Corrispettivo

1. L'uso delle sale è concesso:

- di norma a titolo oneroso comprensivo del rimborso delle spese per consumi, personale e servizi aggiuntivi;
- a titolo gratuito o a condizioni di favore quando si ravvisi il particolare valore sociale e culturale di attività o particolari eventi: la concessione gratuita è riservata alla Giunta provinciale.

2. Il canone di cui al comma precedente è determinato ed aggiornato periodicamente su proposta dell'ufficio Attività Ausiliarie che si avvale dei servizi Tecnici ed Economici per la determinazione degli stessi.

#### Art. 14 - Revoca

Per gravi esigenze istituzionali o motivi di pubblico interesse, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, motivatamente, la concessione delle sale.

#### Art. 15 - Responsabilità

Il concessionario, mediante sottoscrizione di specifica informativa:

- si impegna a conservare la sala e gli arredi nello stato in cui si trovano al momento della consegna e risponde in via diretta ed esclusiva di danni a persone o cose.
- si rende edotto delle procedure di evacuazione in caso di emergenza,
- è tenuto ad acquisire a propria cura e spese tutti i permessi, autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque denominato e previsto dalla legge per lo svolgimento di convegni.

#### Art. 16 - Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dal mese successivo all'approvazione del provvedimento di determinazione del canone di cui all'art. 13.

Eventuali concessioni in essere mantengono validità sino a scadenza della concessione.